




I. C. S. "LEONARDO DA VINCI - GIOSUE' CARDUCCI"
Via Ferdinando Di Giorgi, 48 - 90145 - Palermo - TEL. 091 7285170
E-mail: paic8ak004@istruzione.it - Sito web: www.icdavincicarducci.edu.it

Circolare n.146

Al Personale scolastico in servizio
Ai Genitori
Al sito web della scuola

Oggetto: Rientro attività didattica in presenza dopo le festività natalizie anno scolastico 2021-2022 INFORMATIVA E DISPOSIZIONI

Com'è noto l'Assessorato Istruzione della Regione Sicilia, con nota 55, del 8 gennaio 2022, ha fissato il rientro in presenza degli alunni, alla data del 13 gennaio 2022, a causa dell'elevato numero dei contagi. Appare necessario, prima del rientro, informare delle principali novità per la gestione dei CASI COVID, previste dal D.L 1 del 7 gennaio 2022, recepite nella nota interministeriale N.11 del 8 gennaio 2022 (MI e Ministero della salute)



(Legenda del grafico)

* **Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1**, l'autosorveglianza prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.

** Coloro che **diano dimostrazione** di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C).

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

SEGNALAZIONE CASI POSITIVI E/O CONTATTO STRETTO

In caso di positività dell'alunno\operatore o familiare contatto stretto dell'alunno\operatore, occorre tempestivamente informare il proprio medico e la scuola, inoltrando email all'indirizzo istituzionale con allegato esito tampone, indicando la data dell'eventuale comparsa dei sintomi, e successivamente, inoltrare dispositivo di quarantena ed eventuale richiesta DAD, al fine di attivare le procedure previste.

RIAMMISSIONE A SCUOLA A SEGUITO PERCORSO COVID

La riammissione a scuola degli alunni e del personale, è subordinata all'attestazione di riammissione sicura in comunità da parte del PLS/MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l'attestazione della negatività del tampone.

(Nota Ass.salute 33108 del 24 settembre 2020- D.A 1019 del 11 novembre 2020)

NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' DA SARS COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO - INDICAZIONI OPERATIVE COME DA NOTA INTERMINISTERIALE N. 11 DEL 8 GENNAIO 2022

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (al momento fornite dalle famiglie); si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri

- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da **più di centoventi giorni**, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con **test di uscita** - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da **meno di centoventi giorni** e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica:** in **presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni**; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno

che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno** interessato. **L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza** dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **al termine** del quale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

3. Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario **nei 120 giorni precedenti**, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la **didattica a distanza** per la n. 10 giorni;

- **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **al termine** del quale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

3. Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario **nei 120 giorni precedenti** , oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA-TEST GRATUITI PER GLI ALUNNI (come previsto dalla nota allegata della struttura commissariale)

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

I soggetti in indirizzo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni previste come da riferimenti normativi a cui si rimanda integralmente:

1. D.L 1 del 7 gennaio 2022
2. Nota interministeriale n.11 del 8 gennaio 2022
3. Nota struttura commissariale test gratuiti alunni
4. Nota Assessorato Salute n. 33108 del 24 settembre 2020 5.D.A 1019 del 11 Novembre 2020
5. M I n. 14 del 10 /01/2022

Palermo, 12/01/2022



La Dirigente Scolastica Reggente

Prof. ssa Ilaria Virciglio

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993